

**Base comune.** Novità in arrivo per le società

# Imponibile consolidato: direttiva contro l'evasione

Il tema delle misure antielusive trova posto anche nell'ambito della presentazione della futura proposta di direttiva in materia di base imponibile comune consolidata per le società (la Ccctb, *Common Consolidated Corporate Tax Base*), in vista della quale la Commissione europea ha delineato la disciplina antiabuso applicabile (Working Paper n. 65 del 26 marzo 2008).

Una disposizione di carattere generale consentirebbe al-

## MIX DI REGOLE

Si punta alla combinazione di una norma di carattere generale e di disposizioni applicabili a casi specifici

le amministrazioni finanziarie di riqualificare le transazioni del tutto "fittizie", lasciando in ogni caso al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza di un'effettiva ragione economica ovvero del carattere commerciale dell'operazione. Secondo la Commissione, un'unica disposizione di carattere generale potrebbe presentare limiti sul piano della sua applicazione uniforme negli Stati membri interessati. Pertanto, la combinazione di una norma di carattere generale e di disposizioni antiabuso applicabili a situazioni specifiche si caratteriz-

za quale soluzione da preferire nell'ambito del consolidato comunitario.

Una prima categoria di norme antiabuso a carattere specifico è rappresentata dalle disposizioni che limitano la deducibilità degli interessi passivi. Tra queste ultime rilevano, oltre alle disposizioni in materia di *thin capitalization*, le previsioni che limitano la deducibilità degli interessi fino a un determinato ammontare dell'Ebitda. Disposizioni di siffatto genere si ritrovano peraltro negli ordinamenti giuridici danese, tedesco, francese e italiano.

Tra le norme antiabuso a carattere specifico, nel Working Paper n. 65 la Commissione include le disposizioni Cfc il cui «obiettivo principale è quello di impedire alle società residenti di trasferire reddito alle controllate con sede in giurisdizioni a fiscalità privilegiata».

Nel definire le disposizioni Cfc applicabili nell'ambito della disciplina Ccctb è necessario tenere conto degli orientamenti in materia espressi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Secondo la Corte, infatti, le norme Cfc devono trovare applicazione solo a situazioni che coinvolgono Stati terzi ovvero in ambito Ue, purché, in quest'ultima ipotesi, abbiano quale scopo esclusivo quello di contrastare transazioni di «puro artificio».

Altra disposizione antiabuso a carattere specifico consente di riqualificare come cessione di *assets* il trasferimento di partecipazioni effettuato con l'obiettivo di beneficiare delle norme sul consolidamento, in relazione al regime di *participation exemption*.

In proposito, la Commissione suggerisce di introdurre una norma di questo tenore: «le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni non sono esenti se vi è stato un trasferimento di *assets* nel corso dell'anno o in quello immediatamente precedente alla cessione e da tale trasferimento sono derivate delle plusvalenze». Infine, il Working Paper suggerisce di individuare una norma antiabuso specifica allo scopo di impedire che si verificino casi di doppia deducibilità nelle situazioni *sandwich*.

A parere della Commissione, una combinazione di norma antiabuso a carattere generale e norme antiabuso specifiche costituisce soluzione preferibile nell'ambito del consolidato comunitario. Ancora una volta, le questioni relative alle implicazioni pratico-applicative di questa combinazione normativa sono deferite alle discussioni degli esperti che rappresentano i singoli Stati membri nella definizione del *framework* legislativo della base imponibile comune consolidata.